REGOLAMENTO (CEE) N. 2177/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1352/90 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1352/90 (2) stabilisce, in applicazione dell'articolo 68 e in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, un prezzo di intervento per la Spagna diverso da quello della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, alla luce delle modifiche apportate ai meccanismi di intervento dopo l'adesione, è opportuno procedere fin dalla campagna 1990/1991 all'allineamento del prezzo di intervento del riso applicabile in Spagna su quello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1352/90 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue:

a) prezzo di intervento risone: 314,19 ecu per tonnellata;

b) prezzo di intervento riso semigreggio: 546,88 ecu per tonnellata; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

(1) GU n. C 175 del 16. 7. 1990.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 17.